

"Regolamento interno degli incarichi per il personale dipendente"

PREMESSA

Incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti.

Il tradizionale dovere di esclusività previsto dal T.U. degli impiegati civili dello Stato (n. 3/1957) a carico dei dipendenti pubblici, ha trovato una attenuazione nella Legge 662/96, la quale ha previsto per il dipendente con prestazione oraria non superiore al 50% di quella a tempo pieno, la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma (purchè non intercorra con altre P.A), anche mediante iscrizione ad albi, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione.

In tutti gli altri casi, cioè nelle situazioni di part time ad orario maggiore del 50% ed in quelle di prestazioni ad orario pieno, permane il dovere di esclusività. Lo svolgimento di ulteriore attività è consentito, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, qualora si tratti di attività saltuaria ed occasionale, oltre ovviamente a non comportare conflitti di interessi con l'attività svolta presso l'ente di appartenenza.

Il carattere saltuario ed occasionale delle attività extra istituzionali, che il dipendente intende svolgere a favore di altri soggetti, deve essere verificato dall'Azienda di appartenenza, avendo riguardo alla natura dell'attività, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto. Pertanto le attività saltuarie e occasionali si configurano come attività episodiche, non continuative e prive di regolarità.

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, e disciplina l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici e privati ai dipendenti dell'Azienda ULSS 9, sia appartenenti a profili dirigenziali che al comparto sanità.

Gli incarichi di cui al presente regolamento non devono essere compresi nelle funzioni, compiti e doveri d'ufficio.

Articolo 2

Attività oggetto di divieto assoluto

Il dipendente non può in nessun caso:

- esercitare un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale, né iscriversi ad albi professionali (qualora la legge professionale consenta al pubblico

dipendente l'iscrizione in albi professionali, resta fermo il divieto di esercitare l'attività professionale, pur essendo consentita tale iscrizione);

- instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con la ULSS, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;
- assumere cariche in società con fini di lucro;
- esercitare attività di artigiano, di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto;
- svolgere attività che oltrepassino i limiti della saltuarietà e della occasionalità;
- svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi dell'Azienda ULSS n. 9.

Unica eccezione alla violazione del divieto a svolgere un'altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma (purchè non intercorra con altre Pubbliche Amministrazioni), anche mediante iscrizione ad albi, è prevista nei confronti del personale dipendente ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, a condizione che l'attività lavorativa non sia in conflitto con gli interessi dell'Azienda ULSS n. 9.

Articolo 3

Attività consentite

Il dipendente è esonerato dalla richiesta di autorizzazione per tutte le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso Associazioni di Volontariato o Cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Sono consentite senza necessità di autorizzazione le attività saltuarie ed occasionali che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretizzano la libera manifestazione del proprio pensiero, con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorchè comportino un compenso.

Non sono soggette ad autorizzazione – semprechè non si concretizzino in attività professionale – le attività sportive (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento), artistiche e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei diritti di libertà del singolo.

Non sono soggette ad autorizzazione le partecipazioni, in qualità di semplice socio, a società di capitali, senza quindi l'assunzione di qualsiasi carica di ogni natura.

E' data facoltà al personale a tempo pieno di iscriversi ad albi o elenchi quando questo è consentito dai rispettivi Ordini Professionali, pur se con il divieto sancito dall'art. 1 comma 60 della Legge n. 662/96 di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la Legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza e che l'autorizzazione stessa sia stata concessa.

Si precisa infine che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs.165/2001, i seguenti incarichi, effettuati fuori orario di servizio, ancorchè retribuiti, non necessitano (fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento per il personale della dirigenza) della autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni o seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati in aspettativa non retribuita
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Articolo 4

Attività consentite previa autorizzazione

Fatto salvo quanto sopra, il dipendente può svolgere, fuori orario di servizio, incarichi a favore di terzi soggetti (pubblici e privati), aventi il carattere della saltuarietà e della occasionalità e che non siano in conflitto di interessi con l'attività svolta presso questa Azienda ULSS. A titolo esemplificativo e senza il carattere della esaustività possono essere svolti previa autorizzazione i seguenti incarichi:

- incarichi di consulenza tecnica conferiti da privati;
- assunzione di cariche in società cooperative e in società sportive, ricreative, culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
- partecipazione in società agricole a conduzione familiare: l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto, non abituale o continuativo durante l'anno. Si precisa che l'attività imprenditoriale in agricoltura a tempo pieno ex art. 2135 del c.c. è da ritenersi incompatibile con la permanenza dell'impiego pubblico se essa sia di natura prevalente. La legge 9 maggio 1975 n. 153 di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura, all'art. 12 considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale;

- attività di amministratore di condominio, purchè l'impegno riguardi la cura dei propri interessi;
- partecipazione a congressi, workshop, corsi, ed altri eventi assimilabili, in qualità di relatori, moderatori ecc., se previsto un compenso;
- attività svolte una tantum o con un impegno limitato, in un arco di tempo ristretto e previamente definito;
- componente commissione di concorso;
- componente collegio tecnico di verifica incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- tutor in attività formative;
- attività sportive (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento) o artistiche che si concretizzano in attività professionale soggetta a compenso.

Si precisa infine che, di norma, non è possibile svolgere incarichi per qualsiasi attività anche quella saltuaria ed occasionale, in periodi di assenza dal servizio coperti da malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa.

La disciplina delle incompatibilità non riguarda il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato, presumendosi in questi casi la non interferenza con le esigenze di servizio.

L'art. 53, del D.Lgs. 165/2001 prevede al comma 8, che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il successivo comma 9 del succitato art. 53, stabilisce che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

Articolo 5

Attività consentite previa autorizzazione (personale appartenente alla dirigenza)

Una ulteriore precisazione circa le attività che possono essere svolte dal personale appartenente alla dirigenza è contenuta nell'art. 60 dei CC.CC.NN.LL. sottoscritti l'8 giugno 2000 per il personale appartenente alla Dirigenza Medica e Veterinaria e alla Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa. Si stabilisce infatti che, non rientrano fra le attività libero professionali, ancorchè possano comportare la corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti attività:

- partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 278/1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le Aziende Sanitarie di cui alla Legge 295/1990);
- relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi suindicati, possono essere svolti solo previa autorizzazione da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Al fine di evitare un'eccessiva burocratizzazione, le partecipazioni a corsi, congressi, seminari, workshop, convegni in qualità di docenti, relatori, moderatori ecc., semprechè non sia previsto alcun compenso economico, possono essere preventivamente autorizzate all'interno dell'orario di servizio nell'ambito delle ore di formazione previste per i dirigenti dalla normativa attualmente vigente. A tal fine gli interessati dovranno inviare la richiesta al Servizio Formazione e Aggiornamento del Personale con la modulistica in uso e fermo restando l'obbligo, in capo agli stessi, della produzione dei certificati relativi alla partecipazione a detti convegni, congressi ecc., in cui sia indicata l'ora e il giorno della partecipazione stessa.

Si precisa infine che ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 31.7.1997 il personale dirigente del ruolo sanitario è tenuto a comunicare all'azienda di appartenenza le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto d'impiego.

Articolo 6

Attività di consulenza tecnica di ufficio e consulenza tecnica di parte.

Il dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo può svolgere incarichi di consulenza conferiti dall'autorità giudiziaria o da privati senza la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. Permane, tuttavia, l'obbligo in capo al medesimo dipendente di comunicare all'amministrazione lo svolgimento dell'incarico, al fine di consentire la verifica di eventuali conflitti di interesse (es. incarico svolto a favore di un soggetto che sia controparte dell'amministrazione).

Va infatti ricordato, a tal proposito, che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con D.M. 28/11/2000 “ Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”.

Si ricorda, infine, che qualora il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo intenda svolgere attività di consulenza tecnica di parte, è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione alla amministrazione di appartenenza, come già precisato nell'art. 4 del presente regolamento. Per quanto concerne invece gli incarichi di consulenza conferiti dall'autorità giudiziaria, il medesimo dirigente ha l'obbligo di comunicarne lo svolgimento all'amministrazione di appartenenza, al fine di consentire la verifica di eventuali conflitti di interesse.

Articolo 7

Limiti alla compatibilità

Le attività che i dipendenti dell'Azienda ULSS n. 9 possono svolgere previa autorizzazione si considerano compatibili, in via generale e fatte salve le verifiche caso per caso, purchè:

- richiedano un impegno saltuario ed occasionale, o si tratti di attività svolte a tantum o con un impegno limitato, in un arco di tempo ristretto e previamente definito;
- non interferiscano con le esigenze di servizio e quindi devono essere svolte fuori dell'orario di servizio, senza utilizzare beni e attrezzature dell'Azienda ULSS n. 9;
- non comportino un conflitto di interessi con l'attività svolta nell'Azienda ULSS n. 9;

- non vengano effettuate a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza.

Alla luce dell'art. 2222 del Codice Civile, può essere definito lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Conseguentemente le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale devono essere tendenzialmente ritrovate nell'assenza di coordinamento con l'attività del committente, nella mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell'attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione.

Si ribadisce comunque che tutti i predetti principi per la definizione del concetto di prestazione occasionale, compresa l'entità del compenso, verranno presi in considerazione dall'Azienda ULSS n. 9 caso per caso, attesa la necessità di valutare se, in ragione della intensità, della tipologia e della gravosità di tutti gli impegni extraistituzionali richiesti, le attività che il dipendente intende esercitare non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Articolo 8

Attività a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (Legge 289/2002, art. 90, comma 23).

Secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 23, della Legge 289/2002, i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 9

Procedura autorizzativa

La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9, deve essere preventivamente vistata dal Responsabile del servizio di assegnazione. Quest'ultimo deve verificare che l'incarico non comporti un conflitto con l'attività dell'azienda, tenuto conto dell'attività svolta in ambito istituzionale. Deve verificare inoltre che non vi sia incompatibilità sotto il profilo organizzativo, vale a dire che non vi siano esigenze organizzative che rendano inopportuna la concessione dell'autorizzazione richiesta, avuto riferimento alle esigenze di servizio e all'impegno richiesto dall'incarico.

Per i Dirigenti Responsabili di Servizio il visto viene apposto dal Direttore di Dipartimento o in assenza dal Responsabile di struttura (Ospedale, Dipartimento di Prevenzione, Distretto); per i Direttori di Dipartimento il visto viene apposto dal Responsabile di struttura o in assenza, secondo competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario o dal Direttore dei Servizi Sociali; per i Responsabili di struttura il visto viene apposto dal Direttore Sanitario.

La domanda, redatta preferibilmente sui moduli predisposti dall'Azienda ULSS 9, dovrà in ogni caso contenere le seguenti indicazioni:

- il tipo di attività;
- decorrenza di inizio e termine dell'incarico;
- il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico;
- le modalità di svolgimento dell'attività;
- quantificazione del tempo e dell'impegno richiesto;
- l'eventuale compenso.

La domanda dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:

- che trattasi di prestazione saltuaria ed occasionale;
- che l'incarico verrà svolto fuori dell'orario di servizio, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'Azienda ULSS n. 9;
- che verrà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti di ufficio;
- che non sussistono le incompatibilità di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28.11.2000, pubblicato nella G.U. n. 84 del 10.04.2001)

Alla domanda dovrà essere allegata la lettera di richiesta di conferimento dell'incarico da parte del soggetto terzo.

L'Azienda ULSS n. 9, verificata la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto, si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni, che decorre dalla data di ricezione dell'istanza completa di tutte le notizie sopra indicate.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intenderà automaticamente accordata qualora l'incarico sia conferito da amministrazione pubblica; in ogni altro caso si intenderà negata.

Si precisa che per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza (ad es. personale comandato), l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni.

Articolo 10

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

Le suddette disposizioni non si applicano al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

In questo caso è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma (purché non intercorra con altra pubblica amministrazione), a condizione che l'ulteriore attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente secondo quanto disposto dalla Legge 23.12.1996 n. 662.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% è tenuto a comunicare all'Azienda ULSS n. 9, con 15 giorni di anticipo rispetto all'evento, l'inizio o la variazione dell'eventuale attività lavorativa autonoma o subordinata. L'Azienda ULSS n. 9 valuterà l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente.

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, iscritto ad un albo professionale e che esercita attività professionale, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, può svolgere attività imprenditoriale o commerciale, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla verifica dell'eventuale sussistenza di conflitto di interessi con l'attività svolta presso l'Ente di appartenenza.

Articolo 11

Sanzioni

Qualora il dipendente non osservi il divieto a svolgere una attività senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda ULSS n. 9, salve le più gravi sanzioni, e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dovrà essere versato, a cura dell'erogante o, se già percepito, del dipendente, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Azienda ULSS 9 per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o fondi equivalenti.

Articolo 12

Servizio Ispettivo

L'Azienda ULSS n. 9 potrà procedere all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti anche attraverso verifiche a campione sui dipendenti, che potranno essere effettuate da un apposito Servizio Ispettivo.

Articolo 13

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di incompatibilità per i dipendenti pubblici.